

Manovra e articolo 8, cosa cambia per gli agricoltori

Uno degli argomenti di maggiore discussione della Finanziaria recentemente approvata dal governo è stato senz'altro l'articolo 8. Tra favorevoli e contrari, lungo il percorso avviato dalla riforma degli assetti contrattuali, la nuova normativa contenuta nella manovra di ferragosto si pone l'obiettivo di avvicinare la contrattazione alle aziende.

Lo fa lasciando alle parti sociali la libertà di decidere i tempi e i modi con cui "adattare", a livello territoriale o aziendale, norme di legge e contrattuali nevralgiche per una ottimale gestione del personale, migliore organizzazione del lavoro, in sintesi per una maggiore produttività e competitività.

Questa norma non deve però preoccupare gli agricoltori, poiché i contratti collettivi nazionali hanno da tempo riconosciuto la "forza giuridica" dei contratti provinciali delegando ad essi la disciplina di diverse materie inerenti l'organizzazione del lavoro e persino dei trattamenti retributivi. Inoltre con il recente rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, l'agricoltura ha "anticipato" l'art. 8 prevedendo "specifiche intese territoriali idonee a favorire sviluppo economico ed occupazionale e/o governare situazioni di crisi".

La norma contrattuale, a differenza dell'art. 8, ribadisce il ruolo primario della contrattazione nazionale alla quale spetta l'importante ed indelegabile compito di verificare ed avallare un utilizzo dello strumento che, nella coerenza alle contingenze territoriali, sia comunque efficace e garantista. In quest'ottica non si presta ai dubbi di illegittimità costituzionale che, da parte sindacale, sono stati invece sollevati rispetto all'art. 8 della manovra.